



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 maggio 2013 – Unica Convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1 all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

Punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea - Parte Straordinaria.

Proposta di modifica degli artt. 5, 8 e 19 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporvi una proposta di deliberazione riguardante la modifica degli artt. 5, 8 e 19 dello statuto sociale.

1. Motivazioni della proposta

Articolo 5 (capitale, azioni)

Con riferimento all'art. 5 dello statuto sociale, si propone di eliminare la menzione della delega deliberata ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2420-ter del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria tenutasi il 27 aprile 2007 e non più esercitabile essendo scaduto il relativo termine quinquennale.

Sempre con riferimento all'art. 5 dello statuto sociale, si propone inoltre di inserire la possibilità - prevista dall'art. 2441, quarto comma del Codice Civile per le società con azioni quotate in mercati regolamentati - di escludere il diritto di opzione in ipotesi di aumento di capitale nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Tale proposta di modifica, ponendosi in linea con quanto già deliberato da diverse società quotate in Borsa, si giustifica con l'esigenza di cogliere un'opportunità offerta dalla disciplina delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, al fine di consentire alla Società di avere una maggiore flessibilità nella raccolta di nuovo capitale di rischio, disponendo di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8 (convocazione, intervento, rappresentanza)

Con riguardo all'art. 8 dello statuto sociale, si premette che l'art. 3 del D. Lgs. n. 91/2012 ha modificato, a valere per le assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1° gennaio 2013, l'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, prevedendosi ora, per quanto appunto alle modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione, che esso sia pubblicato sul sito internet della società emittente nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter del medesimo D. Lgs. n. 58/1998, “[...] ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani”.

Ferme quindi le suddette disposizioni regolamentari della Consob, è quindi ora consentita appunto la pubblicazione sulla stampa quotidiana di un estratto dell'avviso e non dell'intero stesso avviso. Alla luce di quanto precede, anche al fine di evitare una scelta statutaria che è ora differente dal dettato normativo, si propone di modificare appunto l'art. 8 dello statuto sociale in modo che sia espressamente prevista la pubblicazione anche solo per estratto dell'avviso di convocazione. Con l'occasione si propone, sempre nell'ambito del medesimo articolo dello statuto sociale, un mero intervento testuale a migliore indicazione, alla luce di quanto ora previsto in tema di convocazione dell'assemblea delle società (diverse da società cooperative) facenti ricorso al mercato del capitale di rischio, dall'art. 2369 del Codice Civile come modificato dall'art. 1 del sopra ricordato D. Lgs. n. 91/2012, mantenendosi comunque la scelta statutaria già esistente, giustificata da ragioni di maggiore flessibilità operativa e sempre consentita, che le assemblee possano tenersi in unica ovvero anche in più convocazioni.

Articolo 19 (deleghe di poteri)

In merito infine all'art. 19 dello statuto sociale, si propone una modifica della prima frase dello stesso attraverso la previsione di una precisazione, a titolo di chiarimento, circa la facoltatività delle deleghe consiliari ivi contemplate.

2. Modifiche statutarie e diritto di recesso

Alla luce di quanto precede si propone, pertanto di modificare gli artt. 5, 8 e 19 dello statuto sociale come indicato di seguito.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (capitale, azioni)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 (capitale, azioni)</p>
<p>Il capitale sociale è di Euro 762.019.050 diviso in numero 732.669.457 azioni ordinarie e n. 29.349.593 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di Euro 1.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, sino a tutto il 30 giugno 2013, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 10.731.334, mediante emissione di massime n. 10.731.334 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, a servizio delle opzioni di compendio del "Piano di Stock Option 2005-2013" approvato dal Consiglio di Amministrazione e secondo relativi condizioni, modalità e termini, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione sono personali ed intrasferibili inter vivos e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in esecuzione della delega prevederanno altresì che, qualora l'aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali termini.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 settembre 2012, in parziale esecuzione della delega attribuitagli dagli azionisti della società in data 28 aprile 2011 ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile, e ad esclusivo servizio del "Piano di Stock Option 2005-2013", ha deliberato di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 7.304.295, mediante emissione di massime nr. 7.304.295 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, di cui massime 172.752 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,990 e massime</p>	<p>Invariato</p>

<p>7.131.543 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,616, riservate in sottoscrizione ai sensi dell'Art. 2441 ottavo comma del Codice Civile, ed anche agli effetti dell'Art. 134 secondo comma del D. Lgs. n. 58/1998, a dipendenti della RCS MediaGroup S.p.A. e di società da essa controllate, ai sensi di legge, che esercitassero le opzioni di compendio del "Piano di Stock Option 2005 – 2013" approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo relativi condizioni, modalità e termini, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione sono personali ed intrasferibili inter vivos e che qualora l'aumento di capitale deliberato non venga interamente sottoscritto, comunque in virtù dei suddetti termini, condizioni e modalità, in particolare in relazione all'efficacia delle singole sottoscrizioni, entro il termine del 30 giugno 2013, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tale termine.</p>	
<p>L'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della società da assegnare e/o da riservare in opzione agli aventi diritto, e (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge e con facoltà anche di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di Euro 200 milioni; il tutto con ogni inerente facoltà e potere per determinare i relativi termini, condizioni e modalità nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, salva la precisazione che l'importo complessivo di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse ai sensi</p>	<p>L'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della società da assegnare e/o da riservare in opzione agli aventi diritto, e (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge e con facoltà anche di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di Euro 200 milioni; il tutto con ogni inerente facoltà e potere per determinare i relativi termini, condizioni e modalità nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, salva la precisazione che l'importo complessivo di capitale sociale a pagamento</p>

delle predette deleghe non dovrà superare la somma complessiva di Euro 800 milioni.	(compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse ai sensi delle predette deleghe non dovrà superare la somma complessiva di Euro 800 milioni.
Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.	Invariato
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.	Invariato
Non presente	Nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 8 (convocazione, intervento, rappresentanza)	Articolo 8 (convocazione, intervento, rappresentanza)
La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, specificandosi che qualora venga richiesta da tali disposizioni, o stabilita dagli Amministratori, la pubblicazione dell'avviso stesso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale quest'ultimo è individuato nel "Corriere della Sera". Per le assemblee straordinarie può essere anche prevista la terza convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravveda l'opportunità, può stabilire che l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione,	La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, specificandosi che qualora venga richiesta da tali disposizioni, o stabilita dagli Amministratori, la pubblicazione dell'avviso stesso, anche per estratto , su almeno un quotidiano a diffusione nazionale quest'ultimo è individuato nel "Corriere della Sera". Per le assemblee straordinarie può essere anche prevista la terza convocazione. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia

<p>applicandosi quindi le maggioranze stabilite dalla legge con riferimento a tale caso.</p>	<p>stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, può stabilire che l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni un'unica convocazione, applicandosi quindi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla legge con riferimento a tale caso ciascuno di tali casi.</p>
<p>Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla seconda, che la notifica elettronica della delega per la partecipazione all'Assemblea può essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>	<p>Invariato</p>
<p>La società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.</p>	<p>Invariato</p>

<p>Testo vigente</p>	<p>Nuovo testo</p>
<p>Articolo 19 (deleghe di poteri)</p>	<p>Articolo 19 (deleghe di poteri)</p>
<p>Nei limiti di legge e di statuto il Consiglio di Amministrazione delega proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.</p>	<p>Nei limiti di legge e di statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare delega proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.</p>

Le modifiche dello statuto sociale sopra illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché la proposta ivi formulata;

delibera

- 1) di modificare l’art. 5 dello statuto sociale che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 5 (capitale, azioni)

Il capitale sociale è di Euro 762.019.050 diviso in numero 732.669.457 azioni ordinarie e n. 29.349.593 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di Euro 1.

L’Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, sino a tutto il 30 giugno 2013, la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 10.731.334, mediante emissione di massime n. 10.731.334 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, a servizio delle opzioni di compendio del “Piano di Stock Option 2005–2013” approvato dal Consiglio di Amministrazione e secondo relativi condizioni, modalità e termini, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione sono personali ed intrasferibili inter vivos e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in esecuzione della delega prevederanno altresì che, qualora l’aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali termini.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell’11 settembre 2012, in parziale esecuzione della delega attribuitagli dagli azionisti della società in data 28 aprile 2011 ai sensi dell’Art. 2443 del Codice Civile, e ad esclusivo servizio del “Piano di Stock Option 2005-2013”, ha deliberato di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 7.304.295, mediante emissione di massime nr. 7.304.295 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, di cui massime 172.752 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,990 e massime 7.131.543 al prezzo di sottoscrizione di euro 3,616, riservate in sottoscrizione ai sensi dell’Art. 2441 ottavo comma del Codice Civile, ed anche agli effetti dell’Art. 134 secondo comma del D. Lgs. n. 58/1998, a dipendenti della RCS MediaGroup S.p.A. e di società da essa controllate, ai sensi di legge, che esercitassero le opzioni di compendio del “Piano di Stock Option 2005 – 2013” approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo relativi condizioni, modalità e termini, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione sono personali ed intrasferibili inter vivos e che qualora l’aumento di capitale deliberato non venga interamente sottoscritto, comunque in virtù dei suddetti termini, condizioni e modalità, in particolare in relazione all’efficacia delle singole sottoscrizioni, entro il termine del 30 giugno 2013, il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tale termine.

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e

circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

2) di modificare l'art. 8 dello statuto sociale che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 8 (convocazione, intervento, rappresentanza)

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, specificandosi che qualora venga richiesta da tali disposizioni, o stabilita dagli Amministratori, la pubblicazione dell'avviso stesso, anche per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale quest'ultimo è individuato nel "Corriere della Sera". L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla legge con riferimento a ciascuno di tali casi. Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla seconda, che la notifica elettronica della delega per la partecipazione all'Assemblea può essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

3) di modificare l'art. 19 dello statuto sociale che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 19 (deleghe di poteri)

Nei limiti di legge e di statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le predette adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Milano, 14 aprile 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Provasoli